

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1596/90 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 1990

che fissa le quantità di carni bovine congelate, destinate alla trasformazione, che possono essere importate a condizioni speciali per il terzo trimestre 1990

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4, lettere a) e c),

considerando che il Consiglio, nel quadro del regime speciale d'importazione applicabile alle carni bovine congelate destinate alla trasformazione, ha elaborato, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1990, un bilancio estimativo di 50 000 t, ripartite in due quantitativi di 25 000 t ciascuno secondo la natura dei prodotti necessari;

considerando che, a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68, è necessario stabilire le quantità da importare trimestralmente nonché il tasso di riduzione del prelievo all'importazione delle carni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) del regolamento citato;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1990.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

### Articolo 1

Per il terzo trimestre 1990 le quantità massime di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68 sono fissate

- a 6 250 t, espresse in carni con osso, per le carni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68;
- a 6 250 t, espresse in carni con osso, per le carni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) dello stesso regolamento.

### Articolo 2

Il prelievo all'importazione delle carni di cui all'articolo 1, secondo trattino, è pari al prelievo applicabile il giorno dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica ridotto del 55 %.

### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.